



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 100
del 19/12/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica
Oggetto: Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 17,00
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente	3	
4) La Rocca Guido	Componente	4	
5) Sansoni Alessandro	Componente	5	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	6	
7) Corina Luigi	Componente		1
8) Mattei Vincenzo	Componente	7	
9) Leone Oronzo	Componente	8	
10) Muccitelli Roberta	Componente	9	
11) Refini Vincenzo	Componente	10	
12) Paparello Elio	Componente	11	
13) Spagnardi Claudio	Componente	12	
14) Saccoccio Carlo	Componente	13	
15) Coppa Biagio	Componente	14	
16) Gentile Sergio	Componente	15	
17) Giuliano Elisabetta	Componente	16	
18) Marino Maria Luigia	Componente	17	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	18	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente		2
21) Cardinale Franco	Componente		3
22) Fiore Giorgio	Componente		4
23) Turchetta Egidio	Componente		5
24) Padula Claudio	Componente	19	
25) Forte Antonio	Componente		6
26) Paparello Maria Civita	Componente	20	
27) Faiola Arnaldo	Componente	21	
28) Fiore Bruno	Componente	22	
29) Di Manno Giancarlo	Componente	23	
30) De Luca Luigi	Componente		7
31) Trani Vincenzo Rocco	Componente	24	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) prevede la composizione della Commissione Comunale di Vigilanza in applicazione dell'art. 80 del RD 18 giugno 1931 n.° 773;
- **VISTO** il D.P.R. 28 maggio 2001 n.° 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- **VISTO** il Regolamento per la C.C.V.L.P.S. redatto dall'ufficio;
- **VISTO** il parere favorevole espresso nella seduta del 9.12.2011 dalla competente commissione consiliare Attività Produttive e Politiche Sociali;
- **RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del Regolamento per la C.C.V.L.P.S.;
- **PRESO ATTO** della relazione del Presidente della commissione competente la cui trascrizione si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

DI approvare il Regolamento per la C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo);

Dare mandato al Dirigente del VI settore di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L. gs. 267/2000

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE

- ART. 1 NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA C.C.V.L.P.S.
- ART. 2 COMPITI
- ART. 3 LUOGO DI RIUNIONE - GRATUITA' DELLA PARTECIPAZIONE
- ART. 4 CONVOCAZIONE
- ART. 5 SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
- ART. 6 RICHIESTE DI ESPRESSIONE DI PARERE DELLA COMMISSIONE, MODALITA' E CONTENUTO DELLA DOMANDA
- ART. 7 FORMULAZIONE DEL PARERE
- ART. 8 ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE - DECADENZA DALL'INCARICO
- ART. 9 NOMINA DEI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE
- ART. 10 ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
- ART. 11 LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE
- ART. 12 LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE
- ART. 13 SOPRALLUOGHI
- ART. 14 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
- ART. 15 LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
- ART. 16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 17 FORMA FINALE E TRANSITORIA

ART. 1

NOMINA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA DELLA C.C.V.L.P.S

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai presenti fini regolamentari denominata "Commissione", è prevista dal "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza" di cui al DPR 28 maggio 2001 n. 311 art 4 il quale, introducendo l'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ha stabilito che la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è Comunale con il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco con proprio atto ed ha una durata di anni tre. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 293/1994, convertito in L. n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente, e per tale motivo le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno tre mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. n. 293/1994. La Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Responsabile della "Polizia Municipale" o suo delegato;
 - c) da un Dirigente Medico del competente dipartimento dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica;
3. Alla Commissione possono inoltre essere aggregati tecnici interni o esterni all'Ente, quest' ultimi scelti tra professionisti abilitati privati o tra dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni esperti in acustica, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale da verificare, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 9. L'attività amministrativa della Commissione è coordinata dal segretario della Commissione, nominato dal Sindaco .
4. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra soggetti dotati di specifica qualifica professionale. Detti rappresentanti detti esprimono nei lavori di Commissione parere consultivo ma non vincolante sul parere tecnico specifico.
5. Ai sensi del D.M. 18/03/1996 e D.M. 06/06/2005 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, alla Commissione sarà aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del Coni, dal medesimo designato nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi impianti.
6. Per ogni componente della Commissione è previsto almeno un supplente che partecipa alla seduta nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire.

ART. 2

COMPITI

1. La Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame-progetto per parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell' igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per la incolumità pubblica;
 - d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 8 gennaio 1998 n. 3 nonché del DM 18 maggio 2007 , anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell' iscrizione nell' elenco delle attività spettacolari dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti (vedi art. 14).

ART. 3

RIUNIONI e PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede Comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell' avviso di convocazione;
2. Per i componenti della Commissione esterni all'Amministrazione Comunale, compreso eventuali professionisti esterni incaricati per specifiche professionalità, è prevista la corresponsione del gettone di presenza di Euro 100,00, per ciascuna seduta, sulla base dei diritti corrisposti dall'utente richiedente. Tale gettone di presenza sarà corrisposto secondo la vigente normativa contrattuale.

ART. 4

CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti con indicati: giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. I membri effettivi, in caso di impossibilità ad intervenire, dovranno informare ed incaricare il proprio supplente nominato a partecipare.
3. L'avviso deve essere inviato almeno **sette giorni** prima della data prevista per la riunione o il sopralluogo (salvo casi di **urgenza**) unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.
4. Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della stessa, al destinatario del provvedimento finale, al quale può essere richiesto di fornire eventuali chiarimenti.
5. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno **cinque giorni** prima di quello previsto per la riunione o il sopralluogo, (salvo casi di **urgenza**).
6. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma 1 e 5 può essere ridotto fino a **24 ore**; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
7. Per la validità delle riunioni l'assenza dei rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e/o dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per impedimento, non sospenderà e/o modificherà l'ordine di lavori di commissione già programmato e ufficialmente reso noto alle parti.

ART. 5

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Il segretario rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione, senza diritto di voto relativamente all'espressione del parere della Commissione .
2. Il Segretario della Commissione è nominato dal Sindaco ed in sua assenza sarà individuato altro componente individuato di volta in volta dal Presidente.

ART. 6

ATTIVAZIONE ED INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 da rilasciarsi mediante verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., ogni richiesta d'intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune:
 - a) **almeno 30 giorni, salvo casi d'urgenza**, prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione: per esame progetto - parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) con congruo anticipo e comunque **almeno 15 giorni, salvo casi d'urgenza**, prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo NON soggette a presentazione di S.C.I.A (circhi, spettacoli viaggianti, sagre in ambiti delimitati con capienza superiore a 200 persone, ecc.)
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico- abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione, con propria decisione, può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente atto, e quanto altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
4. La Segreteria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste corredata anche dall' elenco di tutta la documentazione. A seguito della verifica positiva la Segreteria provvederà quindi alla convocazione della Commissione ai sensi dell'art. 4.

ART. 7

FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell' art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso sempre all'unanimità. Ciascun Commissario ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.
3. Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
4. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
5. Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale al destinatario del provvedimento ed agli uffici che

saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

ART. 8

ASSENZE - DECADENZA DALL'INCARICO

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della commissione, comporta la decadenza della nomina. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

ART. 9

NOMINA DI COMPONENTI TECNICI ESTERNI

1. Gli eventuali esperti aggregati, sono nominati dal Sindaco previo diretto accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.

2. L'incarico resta valido per tutto il periodo di durata della Commissione.

ART. 10

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

10.1 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO PER ASSISTERE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE

a) L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al D.M. 19-08-1996. Per i locali multiuso si applica il titolo X del Decreto, mentre per i luoghi e spazi all'aperto utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del DM 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, si applicano le disposizioni del titolo IX paragrafo 3 del DM suddetto.

b) Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In questo comma rientrano i locali compresi nel campo di applicazione del D.M 19-8-96 (art. 1, comma 1) ed in particolare i luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

c) Nei casi di cui al punto b) la licenza di Polizia Amministrativa sarà rilasciata a seguito di Dichiarazione del titolare richiedente che nulla è mutato rispetto alla precedente verifica, accompagnata da dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti anche elettrici, a firma di tecnico abilitato compresa la idoneità statica e il corretto assemblaggio delle strutture allestite, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. La documentazione tecnica sarà consegnata al Responsabile del Settore incaricato per la necessaria verifica di conformità.

d) Nei casi in cui gli allestimenti di cui sopra avvengano in ambiti delimitati con capienza non superiore a 200 persone, l'attività di trattenimento potrà essere esercitata, fatto salva la richiesta e l'ottenimento della concessione del suolo pubblico se necessario, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte del titolare/organizzatore della manifestazione accompagnata da specifica relazione di tecnico abilitato che attesti la rispondenza e la conformità alle disposizioni del DM 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996.

10.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI SENZA STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO

Per gli allestimenti temporanei in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), quando siano esclusi dal campo di applicazione del Decreto Ministero dell'Interno 19-08-1996, in quanto privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico, con collocamento di pedane o palchi di altezza non superiore agli 80 cm, con attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, ferma restando la eventuale necessità di dotarsi di concessione all'occupazione del suolo pubblico, l'attività potrà essere esercitata mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività da parte del titolare/organizzatore della manifestazione accompagnata da specifica relazione di tecnico abilitato che attesti la rispondenza e la conformità alle disposizioni del DM 19 agosto 1996 e 18 marzo 1996, in particolare in riferimento al paragrafo 3 del titolo IX del DM 19.08.96 che prevede:

- dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti, in specifico quelli elettrici, a firma di tecnici abilitati - idoneità statica e il corretto assemblaggio delle strutture allestite - approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio.

La documentazione tecnica sarà consegnata al Responsabile della Settore Attività Produttive che ne verificherà la conformità a quanto effettivamente realizzato richiedendo le eventuali integrazioni che eventualmente il caso comporta.

a) Nel caso si tratti di attrezzature fornite dal Comune, regolarmente collaudate, e messe in opera da personale del Comune, la idoneità statica ed il corretto montaggio delle stesse sarà verificata dallo stesso Responsabile del Settore Attività Produttive o da tecnico abilitato esterno eventualmente incaricato.

10.3 ALLESTIMENTI TEMPORANEI IN EDIFICI NON AVENTI LE CARATTERISTICHE TIPICHE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

a) In edifici non aventi le caratteristiche tipiche di locale di pubblico spettacolo (scuole, capannoni industriali, esercizi commerciali, ecc.) possono essere realizzate manifestazioni temporanee. In tale caso la Commissione Comunale di vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, su richiesta del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità fornisce un parere di fattibilità verificando successivamente, con sopralluogo, l'agibilità della struttura in base all'allestimento realizzato per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata la documentazione tecnica elencata nel presente disciplinare e comunque secondo indicazioni della Commissione.

b) Per i locali con capienza massima non superiore a 200 persone l'esercizio dell'attività potrà svolgersi secondo

la procedura indicata nel precedente capitolo 10.1 lettera d).

10.4 ALLESTIMENTI TEMPORANEI CON ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO, ATTRAZIONI O GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

a) Quando in manifestazioni temporanee sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un professionista abilitato dalla quale risulti la rispondenza degli impianti ed attrezzature alle regole tecniche di sicurezza .

ART. 11

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 100 PERSONE

1. Per i locali o aree attrezzate per il trattenimento e destinate ad accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente è fatto obbligo del rispetto di tutte le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato, D.M. 19/08/1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere certificata e dichiarata da tecnici abilitati. Qualora la presenza contemporanea di avventori superi le 100 unità è fatto obbligo per il richiedente / organizzatore di sottoporsi ai controlli prescritti al punto 65 dell'allegato I (elenco delle attività soggette alle visite e a controlli di prevenzione incendi) di cui all'art.2 comma 2 .

2. Nei casi in cui è richiesta l'espressione del parere della Commissione , l'espressione del parere in sede di sopralluogo da parte del funzionario del comando vigili del fuoco varrà anche in relazione all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi suddetto .

ART. 12

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti da una relazione tecnica, di un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, nell' albo dei geometri, degli architetti, dei periti o altra categoria tecnica abilitata, con la quale si attesta la rispondenza del locale o dell' impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19/08/1996. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. (art.141 del T.U.L.P.S.)

2. In tali casi l'autorizzazione di Polizia Amministrativa sarà rilasciata dietro consegna della documentazione tecnica al Responsabile del Settore Attività Produttive che ne verificherà la congruità richiedendo le eventuali integrazioni che eventualmente il caso comporta.

3. Qualora l'allestimento della manifestazione nei locali ed impianti suddetti sia organizzata direttamente dal Comune la relazione tecnica può essere redatta dal Responsabile del Settore Urbanistico o suo delegato purchè tecnico abilitato .

4. Per i locali con capienza massima non superiore a 200 persone l'esercizio dell'attività potrà svolgersi secondo la procedura indicata nel precedente capitolo 10.1 lettera d) .

ART. 13

SOPRALLUOGHI

1. Al fine del rilascio della licenza di cui all'articolo 68 o 69 del TULPS ed in relazione alla verifica richiesta di cui all'art. 141 comma 1 lett. b) del R.D. n. 635/1940, gli interessati devono comunicare alla segreteria della Commissione l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.

2. La segreteria della Commissione o il responsabile del Procedimento per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 o 69 e la verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S , provvede ad inoltrare alla Commissione la comunicazione di cui al comma 1 entro due giorni dal ricevimento.

3. La Commissione provvede a fissare la data per la verifica di cui al comma 1 non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione suddetta.

4. La Commissione provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione, da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell' ALLEGATO (A) .

5. In caso di manifestazione temporanea non esercitabile mediante S.C.I.A , la Commissione provvederà ad effettuare la verifica di cui al comma 1 in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione : a tal fine il Presidente sentita la Commissione individuerà i componenti delegati al sopralluogo ed all'eventuale ritiro della documentazione di corretto montaggio ed altra documentazione tecnica necessaria.

ART. 14

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

1. Per l'esercizio e il controllo di cui all'art. 141 del T.U.L.P.S. comma 1 lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della Commissione, di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza, nei quali sia stato riscontrato un effettivo pericolo con conseguente necessità di sospensione immediata dell'attività, entro 24 ore dalla loro effettuazione.

ART. 15

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Per l'art. 142 del T.U.L.P.S. non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ART. 16

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'effettuazione dell'attività della Commissione di cui agli articoli 6 e 13, è subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di espressione di parere o di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. Le spese di espressione di parere e di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.

3. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale a mezzo bonifico bancario su conto corrente avente le seguenti coordinate: (ABI, CAB....., N° c/c.....) intestato a Comune di Fondi-tesoreria Comunale, con indicazione della seguente causale: "Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Diritti di esame pratica e/o sopralluogo".

4. L'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla richiesta di attivazione della Commissione o allegata alla S.C.I.A nei casi di utilizzo della stessa .

I diritti di cui sopra sono dovuti anche nel caso di esito negativo per l'esame delle pratiche o del sopralluogo stesso.

5. Nessun onere grava sui gestori delle strutture destinate a pubblico spettacolo o intrattenimenti per i controlli effettuati dalla Commissione ai sensi dell' art. 2 punto e) del presente Disciplinare, con preciso riferimento a controlli periodici di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n.635/1940. (vedi art. 14).

6. Sono esonerate dal pagamento le Circostrizioni, e gli altri soggetti che eventualmente operino in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale .

7. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta la non effettuazione dell'esame delle pratiche o del sopralluogo stesso.

8. La Giunta Comunale con propria deliberazione, stabilisce la misura di diritti di istruttoria, sia per l'esame delle pratiche, che per i sopralluoghi e quantifica il gettone di presenza e/o rimborso spese, per tutti i membri, della Commissione, sia per i componenti e/o supplenti nominati secondo l'art. 1, comma 2 .

Sono fatte salve tutte le normative vigenti in materia.

ART. 17

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al Regolamento di Attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla legge 241/90 ed al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

2. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di intervento della Commissione Comunale sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

ALLEGATO (A)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a (RIFERIMENTO ART. 2):

- a. teatri, cinematografi, cinema teatri e simili (con capienza fino a 1300 persone);
- b. teatri tenda e locali destinati a spettacoli viaggianti, ad esempio concerti...(con capienza fino a 1300 persone);
- c. auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).
- d. locali destinati a spettacoli viaggianti, circhi ecc. (con capienza fino a 1300 persone);
- e. altri locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f. sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g. parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- h. luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e/o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche ecc.. (con capienza fino a 5000 persone);
- i. locali multiuso, sale polivalenti adibite anche saltuariamente ad attività di spettacolo o trattenimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j. impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);

2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) (oltre riferimento Art. 15):

- a. Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, (vedi art. 10, punto 10.2.a), organizzate di norma da enti morali, comitati e associazioni senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati.
- b. Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- c. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- d. Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- e. Manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

TEATRI, SALE CINEMATOGRAFICHE, DISCOTECHE, IMPIANTI SPORTIVI ecc.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Il parere e la verifica vengono richiesti al Comune ove ha sede il locale o l'impianto, competente a rilasciare la licenza di agibilità e di esercizio, ove prevista. Le relative domande, da indirizzare pertanto al Sindaco devono contenere le seguenti indicazioni:

1. Tipo di richiesta:

a) Esame progetto per parere preventivo di fattibilità. Specificare se si tratta di:

- nuova realizzazione;
- variazione allo stato attuale;
- adeguamento alle norme vigenti;
- integrazione a precedente progetto;
- attuazione di precedenti prescrizioni.

b) Sopralluogo per verifica dell'agibilità.

2. Tipo di attività (con riferimento al DPR n. 311/2001, alla Circolare n. 16/1951, al Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e al Decreto 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" per gli impianti sportivi, modificato con DM 6 giugno 2005" e al parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi del R.D. L. 2.2.1939, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Dati relativi al proprietario (o al responsabile legale dell'attività, se l'immobile è condotto in locazione).

4. Eventuali riferimenti a precedenti atti della Commissione di Vigilanza (citare numero di protocollo e data).

5. Elenco dei documenti tecnici allegati alla domanda.

Per le attività elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 restano valide le procedure previste nella normativa in parola.

(Per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del sopra citato D.M. 18.3.1996, modificato con DM 6 giugno 2005 e, in particolare, il parere sul progetto del C.O.N.I. ai sensi del R.D.L. 2.2.1939, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni).

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITÀ (DOMANDA) (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (5 copie). La relazione deve:

§ fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;

§ fornire il calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale);

§ fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;

§ rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;

§ descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività;

§ richiamare le autorizzazioni o concessioni Comunali, del Genio Civile ed eventualmente della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali;

§ evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:

- per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti;

- per le vie di esodo;

- per le strutture: le caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali,

compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente;

- per i materiali di arredo e finitura.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni relative a:

§ **SERVIZI IGIENICI**, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951, dal DM 18 marzo 1996, modificato con DM 6 giugno 2005 impianti sportivi e s.m.i. nonché disposizioni sanitarie locali.

§ **IMPIANTI DI VENTILAZIONE**: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi. Sostanzialmente il progetto dell'impianto dovrà essere conforme alle norme di buona tecnica (UNI 10339 o similari) e al DPCM 23/12/2003 (tutela della salute dei non fumatori) Per i locali già esistenti, qualora non siano previste variazioni negli impianti o nella capienza, salvo quanto previsto dal al DPCM 23/12/2003, dovrà essere presentata la documentazione relativa al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n. 16 del 1951.

§ **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, la natura dei materiali, la posizione delle serrande tagliafuoco.

§ **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione, il tipo di approvvigionamento, nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e il tipo di alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori.

§ **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati:

- l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

§ **IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA** (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

§ **CONFORMITA' ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE** (D.P.R. 384/78, L. 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236,- L. 5.2.1992, n. 104 D.P.R. n.503/1996).

§ Per quanto attiene nuove strutture o ampliamenti dovrà essere rispettato il DPCM 5.12.1997, s.m.i. relativo alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e presentata separatamente relazione specifica.

2. ELABORATI GRAFICI (5 copie).

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

2.1 Planimetria rappresentante:

- l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica e delle aree ed insediamenti confinanti;

- la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

2.2 Piante, sezioni, prospetti in scala adeguata (es. 1:100 degli interni), che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente più dettagliata (es. in scala 1:50), dovrà indicare, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore.

Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

Dalle tavole allegate dovrà essere agevolmente rilevabile:

- l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");

- le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente,

senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;

- l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");

- la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;

- la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;

- la posizione e le caratteristiche degli estintori;

- la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;

- la posizione dei punti luce di emergenza;

- la posizione dell'interruttore generale di corrente.

Per l'impiantistica dovrà essere reso evidente:

- il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;

- la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;

- il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;
- la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore).

2.3 Pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico

(depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.).

2.4 Eventuale documentazione illustrativa o fotografica.

3. PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (3 copie)

3.1 Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 2459G.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

- relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2.

In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;
- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti;
- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;

- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;

- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti,

ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc.

§ schemi elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;

- disegno planimetrico, di norma in scala adeguata (es. 1:50), indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese);

- disegno planimetrico, di norma in scala adeguata (es. 1:50), indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;

- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.210 della guida CEI 0-2.

- tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, e delle condutture elettriche conformi alle prescrizioni della guida CEI 0-2.

- Relazione di verifica della protezione contro le scariche atmosferiche. Norma CEI 81.1 e 81.4 e progetto dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se necessario).

3.2 In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla Commissione di Vigilanza dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati.

Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

B) RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'

(sopralluogo a fine lavori)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata la richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

1. Tre copie degli elaborati aggiornati, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente opportunamente timbrata (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche).

2. Impianti elettrici: collaudi

§ Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico DM 37/07 a firma dell'installatore completa degli allegati obbligatori, e certificazioni dei quadri elettrici.

§ Verbale di collaudo dell'impianto elettrico L. 186/68, da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze (se previsto).

§ Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche alla A.S.L. e all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte di un organismo abilitato D.vo 81/2008(se previsto).

§ Copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti alla A.S.L. e all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte di un organismo abilitato D.vo 81/2008.

3. Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi

§ Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.);

§ Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.

4. Certificazioni (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati)

§ Certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione;

§ Certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera redatta su apposito modello;

§ Verbale di prova a pressione dei serbatoi;

§ Verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;

§ Certificazione di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;

§ Verbale di prova di funzionamento dei presidi antincendio;

§ Certificazione attestante la rispondenza degli impianti aeraulici realizzati agli impegni di progetto ed alle norme di buona tecnica quali UNI 10339 o equivalenti e, ove indicata, del DPCM 23.12.2003;

§ Dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza di quanto realizzato alla vigente normativa in merito all'abbattimento barriere architettoniche;

§ Registro della sicurezza antincendio.

Per le attività elencate nel D.M. 16.02.82 restano valide le procedure previste dal DPR 37/98 e dal D.M. 04/05/98 per la richiesta di sopralluogo di controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

MANIFESTAZIONI OCCASIONALI E/O VIAGGIANTI CONCERTI, SPETTACOLI SPORTIVI, CIRCHI ecc...

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (DOMANDA)

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (3 copie)

La relazione deve:

§ fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;

§ identificare l'ubicazione della manifestazione, con riferimento all'area prescelta, la delimitazione dell'area destinata all'iniziativa e le distanze, rendere conto degli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico;

§ fornire il calcolo della capienza impianto, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo);

§ evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:

- per le eventuali strutture: le caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, dal punto di vista statico;

- per eventuali materiali di arredo e finitura.

La relazione deve inoltre fornire dettagliate informazioni relative a:

§ **INSTALLAZIONI ELETTRICHE** con specifici riferimenti al tipo di alimentazione, punto di consegna e/o eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, al tipo di impianto realizzato con particolare riferimento alle soluzioni previste per l'illuminazione di sicurezza, nonché (in caso di presenza di strutture all'aperto) una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine atmosferica compresi i rischi di fulminazione;

§ **SERVIZI IGIENICI**, a disposizione del pubblico (2 wc ogni 500 utenti fino a 5000 persone oltre 1 wc ogni 1000) e degli artisti (salvo disposizioni sanitarie locali).

2. COLLAUDI ANNUALI

§ Collaudo statico di tutte le strutture

§ Collaudo impianto elettrico

B) SOPRALLUOGO

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata la seguente documentazione:

§ Certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite (per il pubblico e per gli artisti) redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo statico;

§ Certificazioni dei materiali di arredo ai fini della reazione al fuoco (nel caso di capienza superiore a 100 persone);

§ Certificazione di corretto montaggio dell'impianto elettrico nel caso di allestimenti elettrici smontati e rimontati in modo ripetitivo, oppure dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico L. 46/90 a firma dell'installatore completa degli allegati obbligatori e certificazioni dei quadri elettrici per l'impianto realizzato e delle relative linee di alimentazione (impianto service, impianto area pubblico ecc.);

§ Verbale di collaudo dell'impianto elettrico L. 186/68, se previsto, da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze comprensivo degli esiti delle verifiche strumentali richieste, Norma CEI 64-8/6;

ATTRAZIONI OCCASIONALI e/o VIAGGIANTI TIPO PARCHI DI DIVERTIMENTO, BALLI A PALCHETTO ecc.:

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (DOMANDA)

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (3 copie)

La relazione deve:

§ fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo e/o elenco delle attrazioni;

§ individuare l'ubicazione dell'area destinata alla manifestazione e le distanze di sicurezza, rendere conto degli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico;

§ indicare il punto di consegna dell'energia elettrica, realizzazione impianto di terra, e per strutture di grandi dimensioni una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine atmosferica compresi i rischi di fulminazione;

§ indicare numero ed ubicazione dei servizi igienici.

2. COLLAUDI ANNUALI

§ Collaudo strutturale delle singole attrazioni

§ Collaudo impianto elettrico delle singole attrazioni

N.B.:

Gli elaborati di collaudo annuale delle attività dovranno consentire attraverso elaborati grafici, fotografie ecc. una chiara individuazione dell'attrazione nella sua configurazione di funzionamento evidenziando gli elementi costruttivi fondamentali ai fini della sicurezza, in particolare per l'impianto elettrico dovrà essere allegato lo schema delle protezioni installate.

B) SOPRALLUOGO

In sede di sopralluogo di verifica dell'agibilità dovrà essere resa disponibile, oltre alla documentazione sopra elencata la seguente documentazione:

§ Certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite redatta da professionista abilitato, corredata del relativo collaudo strutturale;

§ Certificazione di corretto montaggio e verifica dell'impianto elettrico relativo all'attrazione redatta da professionista abilitato, comprensivo degli esiti delle verifiche strumentali richieste, Norma CEI 64-8/6;

§ Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico L. 46/90 a firma dell'installatore relativamente alla sola alimentazione delle attrazioni qualora non compresa nei precedenti documenti (collaudo annuale e corretto montaggio);

LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO OCCASIONALMENTE UTILIZZATI PER SPETTACOLI, TRATTENIMENTI ecc. ma privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (TITOLO IX del D.M. 19.08.96):

A) RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA' (DOMANDA)

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE (3 copie)

La relazione deve:

§ fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo e/o elenco delle attrazioni;

§ individuare l'ubicazione dell'area destinata alla manifestazione, altezza del palco o pedana rendere conto degli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso;

§ indicare il punto di consegna dell'energia elettrica, realizzazione impianto di terra, e per strutture di grandi dimensioni una relazione sulla valutazione dei rischi derivanti da fenomeni di origine atmosferica compresi i rischi di fulminazione;

§ indicare numero e ubicazione dei servizi igienici.

2. CERTIFICAZIONI

§ Certificazione di IDONEITA' STATICA delle strutture allestite redatta da professionista abilitato;

§ Certificazione di corretto montaggio di tutte le strutture allestite;

§ Certificazione di corretto montaggio dell'impianto elettrico nel caso di allestimenti elettrici smontati e rimontati in modo ripetitivo, oppure dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico DM 37/07 a firma dell'installatore completa degli allegati obbligatori e certificazioni dei quadri elettrici per l'impianto realizzato e delle relative linee di alimentazione (impianto service, impianto area pubblico ecc.);

§ Certificazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico delle attrazioni L. 186/68, se necessario, da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze, comprensivo degli esiti delle verifiche strumentali richieste, Norma CEI 64-8/6;

NOTA COMUNE PER ALLESTIMENTI TEMPORANEI (vedi anche Art: 10)

Nel caso che tali manifestazioni siano programmate all'interno di strutture esistenti già dotate di agibilità, come locale di pubblico spettacolo o impianto sportivo ecc., in sede di sopralluogo dovrà essere disponibile il registro delle verifiche periodiche, ai fini della sicurezza, debitamente registrato.

In caso di manifestazioni Temporanee, organizzate da soggetti diversi, è possibile presentare la SCIA accompagnata dalla relazione tecnica del professionista abilitato, prevista dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, per la singola attività, che attesti, oltre i dati tecnici e le certificazioni previste dalla vigente normativa, a condizione che la capienza complessiva sia rispettivamente pari o inferiore a 200 persone e che le singole attività non abbiano alcuna interferenza rispetto a:

- accessi a mezzi di soccorso (antincendio e sanitari)

- vie di esodo indipendenti

- distanza adeguata per evitare la propagazione di incendi nel rispetto delle vigenti normative

- impianti elettrici separati

Vanno comunque prodotte e tenute a disposizione degli organi preposti al controllo tutte le certificazioni delle strutture

e degli impianti previste dalla vigente normativa.

Ulteriori Certificazioni a titolo indicativo e non esaustivo al fine della gestione della sicurezza

- 1) Certificazione ,attestante che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto per cui è stato espresso nulla osta, nonché alle vigenti norme di sicurezza.
- 2) Certificazione da cui risulti esistenza/aggiornamento in ordine alla Gestione della Sicurezza".di cui al D.M. 18/03/1996 s.m.i. e D.M. 19/08/1996 s.m.i.
- 3) Certificazione da cui risulti esistenza/aggiornamento in ordine alla Gestione della Sicurezza" sui luoghi di lavoro.
- 4) Certificazione circa la realizzazione dell'opera a regola d'arte anche per quanto non verificabile a vista.

RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO A TITOLO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO;

- TULPS R.D. 18/6/1931 n. 773 art.80.

- Regolamento TULPS R.D. 6/5/40 n. 635 artt. 141 e 142 come modificati dal D.P.R. 28/5/2001 n. 311 art. 4.

- Circolare del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951, n 16 e successive modificazioni ed integrazioni inerente "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri,cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere".

- D.P.R. del 25 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

- D.P.R. del 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro".

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14 settembre 1961 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco degli elementi strutturali degli edifici".

- D.M. del 16 febbraio 1982 "modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

- D.M. del 30 novembre 1983 "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".

- D.M. del 6 luglio 1983 "Norme di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere, modificato con D.M. del 28 agosto 1984".

- D.M. del 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".

- D.M. del 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7-12-1984 n. 818.

- D.M. del 6 marzo 1986 "calcolo del carico d'incendio per i locali aventi strutture portanti in legno".

- D.M. del 6 marzo 1992 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

- Decreto 20 maggio 1992, n 569 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizione e mostre".

- Decreto 14 dicembre 1993 "norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazioni di porte ed altri elementi di chiusura".

- Decreto 30 giugno 1995, n 418 "regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi".

- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

- Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, modificato con D.M. in data 6 giugno 2005".

- Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996, n 261 "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento" (vedi anche Decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).

- Decreto Ministero dell'Interno del 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

- D.M. del 4 Maggio 1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, ecc."

- Decreto Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio".

- D.M. 28 aprile 2005 "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi".

- Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

- D.P.R. del 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 46/90".

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale".

- Legge del 1 marzo 1968 n. 86 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature , macchinari , installazioni e impianti elettrici ed elettronici".

- D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici” e successive modifiche ed integrazioni, oltre il ”D.P.R. del 21 dicembre 1999” e “D.lgs 19 agosto 2005 n. 192” e D.lgs 29 dicembre 2006 n. 311.
- Decreto legislativo de 19 settembre 1994 n. 626 “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
- Decreto legislativo del 14 agosto 1996 n. 493 “Attuazione direttive CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
- Normativa per il rischio sismico.
- Normativa in materia di inquinamento acustico (Piano di classificazione acustica Comunale) e D.P.C.M. 05/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici.
- Normativa per il superamento delle barriere architettoniche.
- Normative sugli impianti ascensore.
- Normativa Regionale.
- Normativa Urbanistica.
- Regolamento edilizio.
- Regolamento Comunale.
- Normativa Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali (D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42).

- Normativa CONI.
- Norme UNI-VV.F. RELATIVE A IMPIANTI E STRUTTURE.
- Norme CEI.
- Norme UNI.
- Norme UNI GIG.
- Lettere Circolari di prevenzione incendi.
- Altre o variate disposizioni legislative e successive modificazioni ed integrazioni

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

CONS. REFINI

Al quinto punto andiamo a discutere del regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Questo ha visto già dei passaggi in Commissione, dove la Commissione l'ha licenziato con il voto favorevole all'unanimità dei membri della Commissione, e parliamo di un regolamento abbastanza tecnico, che c'è stato più volte sollecitato anche dalla Prefettura, che invitava il Comune a dotarsi di una commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Il compito della Commissione è quello di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di Polizia amministrativa di cui agli Artt. 68 e 69 del Testo unico della Legge di pubblica sicurezza. La Commissione è nominata dal Sindaco con proprio atto e ha una durata di anni 3, poi nel regolamento viene indicata la composizione della Commissione, è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede, dal responsabile della Polizia Municipale o suo delegato, da un dirigente medico componente del dipartimento dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, o dal medico dallo stesso delegato, dal dirigente dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato, dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato e da un esperto in elettrotecnica.

I compiti della Commissione: essa provvede a esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli già esistenti, verifica le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti, indicando le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene che nella prevenzione degli infortuni; controlla con frequenza poi che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo poi all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per quanto riguarda le riunioni, è previsto un rimborso per i componenti che non fanno parte dell'Amministrazione Comunale, quindi per i membri esterni all'Amministrazione Comunale, un gettone di presenza di Euro 100 per ciascuna seduta, sulla base dei diritti corrisposti dall'utente richiedente. Poi tale gettone sarà corrisposto secondo la vigente normativa contrattuale.

Nell'allegato A vengono evidenziati i regimi di competenza della Commissione e infatti essa svolge la propria attività riguardo a teatri, cinematografi, cinema, teatri o simili con capienza fino a 1300 persone, teatri tenda e locali destinati a spettacoli viaggianti, per esempio concerti, con capienza fino a 1300 persone, auditori e sale convegno con capienza fino a 1300 persone, locali destinati a spettacoli viaggianti etc. con capienza fino a 1300 persone, altri locali di trattenimento, sale da ballo, discoteche, discobar, night club con capienza fino a 5 mila persone, parchi di divertimento con capienza fino a 5 mila persone, luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico e allestiti per spettacoli e trattenimento, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche etc., sempre con capienza fino a 5 mila persone, locali multiuso, sale polivalenti adibite anche saltuariamente a attività di spettacolo e trattenimento, con capienza fino a 5 mila persone, impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, sempre con una capienza limitata fino a 5 mila persone.

Disciplina anche gli ambiti in cui sono esclusi dal campo dell'attività della Commissione comunale di vigilanza e sono i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da enti locali, comitati e associazioni senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni lucrative e di utilità sociale.

Non si applica poi, non è previsto l'intervento della Commissione di vigilanza comunale nei locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi e di associazione di enti, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui sono implicati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'appressamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, allestimenti temporanei, tendoni, tensostrutture domus, con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande, e senza l'appressamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo. Poi non si applica alle manifestazioni fieristiche, mostre e esposizioni, nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

Poi segue nel regolamento tutta una serie di indicazioni che devono pervenire alla Commissione per quanto riguarda il rilascio del parere definitivo all'autorizzazione amministrativa. Possiamo proseguire eventualmente nella discussione e poi nell'eventuale approvazione.

PRESIDENTE

Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: approvato all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott.ssa Maria Luigia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Lorichio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Il presente verbale viene affisso all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>il <u>22 DIC. 2011</u></p> <p>per restarvi 15 giorni ai sensi di legge</p> <p>Addi <u>22 DIC. 2011</u></p> <p>IL MESSO COMUNALE del Comune di Fondi (Roberto Scialoja)</p>	<p>Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia</p> <p>dal _____ al _____</p> <p>e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami</p> <p>Addi _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>
--	--

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

<p><input type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000</p> <p>Addi <u>22 DIC. 2011</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p><input type="checkbox"/> E' stata pubblicata all'albo pretorio On-line di questo Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____</p> <p><input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-line di questo Comune, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000</p> <p>Addi _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
---	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Massimo Marini)